



SENTENZA N. 304/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al **n. 72813/PC** del registro di segreteria, depositato in data 18/10/2020 da **(omissis)**, nato (omissis) rappresentato e difeso, giusta procura alle liti con atto per Notar Raimondo Malinconico di Salerno (rep. n. 80519 del 6/7/2020), dagli Avv.ti Prof. Massimo Luciani (P.E.C.: massimoluciani@ordineavvocatiroma.org), Piermassimo Chirulli (P.E.C.: chirulli.piermassimo@coabrindisi.legalmail.it) Patrizio Ivo D'Andrea (P.E.C.: patrizioivo.dandrea@legalmail.it) e Maria Andretta (P.E.C.: mariaandretta@avvocatinapoli.legalmail.it) e con essi elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Maria Andretta in -80121- Napoli (NA) alla Via Carlo Poerio n. 53, CONTRO INPS e MEF, **AVVERSO** la decurtazione dei rispettivi trattamenti pensionistici derivata dall'applicazione dell'art. 1, commi 260 e 261, della L. 30 dicembre 2018, n. 145;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Assenti le parti alla pubblica udienza del 5 giugno 2024;

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso (omissis), magistrato collocato a riposo a decorrere dal 15/11/2010,

ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'integrale corresponsione del trattamento pensionistico senza l'applicazione delle riduzioni previste dai commi 260 e 261 dell'art. 1 della l. 30/12/2018 n. 145.

Con ampie argomentazioni il ricorrente, dopo aver accuratamente ricostruito l'evoluzione normativa dello strumento della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, ha illustrato la giurisprudenza costituzionale recente al fine di illustrare i principi affermati in materia ed hanno quantificato in via generale la riduzione che grava sui propri trattamenti per effetto dell'applicazione della normativa recente e pregressa; ha, quindi, chiesto alla Sezione, *“previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 260 a 268, della l. n. 145 del 2018:*

- accertare e dichiarare il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico spettante senza la riduzione imposta dall'art. 1, comma 261, della l. 30 dicembre 2018, n. 145;

- accertare e dichiarare il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico rivalutato senza il blocco di cui all'art. 1, comma 260, della l. 30 dicembre 2018, n. 145;

- accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dall'INPS sulla diffida inviata dal ricorrente in data 20 luglio 2020;

- annullare o dichiarare nullo, invalido e/o inefficace, in parte qua, il cedolino pensionistico del ricorrente del mese di giugno 2019, nonché di quelli successivi recanti anch'essi le illegittime riduzioni qui contestate;

- condannare l'INPS alla restituzione delle somme indebitamente non erogate al ricorrente dal mese di giugno 2019, ivi compresa la quota relativa alle mensilità da gennaio 2019 a maggio 2019, nonché di tutte le somme che nelle more della

definizione del presente giudizio fossero indebitamente non erogate in applicazione dell'art. 1, commi 260 e 261, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.

Con vittoria di spese, onorari e accessori come per legge”.

Con ordinanza a verbale del 18/10/2023, verificata la mancata costituzione delle parti convenute, si è assegnato termine di 10 gg. al ricorrente per il deposito della prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del DFU, rinviando la trattazione del giudizio all'odierna udienza.

Tale adempimento non è stato ad oggi eseguito, né vi è costituzione in giudizio delle Amministrazioni convenute.

Il giudizio è quindi passato in decisione e il dispositivo è stato pubblicato in data odierna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La questione oggetto di causa è rappresentata dall'accertamento del diritto del ricorrente alla liquidazione del trattamento pensionistico in godimento, senza l'applicazione della decurtazione prevista dall'art. 1, commi 260 e 261, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

La questione in parola, tuttavia, è insuscettibile di esame nel merito, in quanto non risulta depositata, ai sensi dell'art. 155 C.G.C., presso la Segreteria della Sezione, o comunque trasmessa per via telematica, la prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, sebbene quest'ultimo sia stato regolarmente notificato in data 15/3/2023 e sebbene risulti regolarmente comunicata a parte ricorrente anche l'ordinanza a verbale del 18/10/2023 citata in premessa; con la conseguenza che non risulta esservi regolare instaurazione del contraddittorio, configurandosi così, secondo il più accreditato orientamento

giurisprudenziale cui si intende dare in questa sede continuità, un'ipotesi di improcedibilità del ricorso (Sez. giur Campania sent. 24.6.2019 n. 242, sent. 17.1.2020 n. 26, sent. 10.2.2022 n. 142; Sezione giur. Veneto sent. 23.2.2018 n. 27, sent. 7.3.2022 n. 48; Sez. giur. Puglia sent. 29.5.2019 n. 366, 29.1.2020 n. 89; Sez. giur. Abruzzo sent. 26.7.2018 n. 92).

Pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile.

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva di controparte.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, DICHARA il ricorso improcedibile.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 5 giugno 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 06.06.2024

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)